

Zeitschrift: Zivilschutz = Protection civile = Protezione civile
Herausgeber: Schweizerischer Zivilschutzverband
Band: 25 (1978)
Heft: 9

Rubrik: L'UFPC comunica

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 21.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

La revisione delle leggi sulla protezione civile

Di D. Wedlake, UFPC
(Continuazione dal No. 6)

Misure direttive per la costruzione di ospedali

Le disposizioni dell'articolo 3 della legge federale sull'edilizia di protezione civile, e relative alla sistemazione di sale operatorie particolarmente protette (SOP), si sono dimostrate troppo rigide. Tali costruzioni sanitarie erano prescritte per *tutti* gli ospedali di nuova costruzione e restaurati. Da una indagine in ordine alle necessità del servizio sanitario, esperita recentemente dai cantoni, risulta che un simile «automatismo», imposto per legge, va troppo lontano. Attualmente sono determinanti per la costruzione di una SOP e la sistemazione dei relativi locali di medicazione, unicamente i bisogni effettivi della regione di cui si tratta.

Misure direttive per la costruzione di rifugi privati

La costruzione di rifugi privati che interessa e obbliga in particolare i proprietari d'immobili, è regolata dall'articolo 2 della legge sull'edilizia di protezione civile. Il tenore sin qui applicabile menzionava già che i cantoni potevano, in casi eccezionali, concedere deroghe all'obbligo di costruire rifugi, ad esempio per edifici isolati oppure per quelli non abitati la notte. Altri criteri di questo tipo sono la presenza di zone particolarmente minacciate, come, ad esempio, centri storici minacciati da incendi di superficie oppure regioni con grave pericolo di macerie, ecc., nelle quali pure non è giustificato costruire rifugi. Agli abitanti di tali zone e regioni deve però

essere offerta la possibilità di trovare un compenso altrove, avendo essi pure diritto ad un posto protetto.

L'esonero dall'obbligo di realizzare costruzioni di protezione civile può rappresentare un risparmio per i proprietari d'immobili. In casi simili, i proprietari dell'opera versano contributi per costruzioni pubbliche di protezione civile, nella misura delle economie attuate con tale esonero. In tale modo si vuole ottenere un trattamento equo, legale di tutti i proprietari d'immobili e, in pari tempo, attuare un ordinamento dell'edilizia di protezione civile che non presenti un onere suppletivo per i proprietari dell'opera e che apporti, insieme, uno sgravio alla Confederazione, ai cantoni e ai comuni. Questa procedura, seguita occasionalmente su base volontaria, ha dato ottimi risultati.

L'interpretazione e l'applicazione delle prescrizioni per l'edilizia di protezione civile avrebbe come conseguenza che, in ogni edificio di nuova costruzione, così ad esempio, anche in una piccola casa unifamiliare, dovrebbe essere prevista l'erezione di un rifugio, con conseguenze d'ordine edilizio, economico e organizzativo non indifferenti. Il nuovo capoverso 4 dell'articolo 2 della legge sull'edilizia di protezione civile prevede, perciò, che cantoni e comuni possano ordinare il raggruppamento di tali rifugi – soprattutto in caso di edificazioni globali – in uno o più rifugi comuni. Sarà così possibile costruire più razionalmente e più convenientemente, ciò che è nell'interesse del proprietario dell'opera e dei poteri pubblici. Inoltre, anche nell'interesse delle persone in cerca di protezione, dato che sarà

considerevolmente facilitata l'assistenza prestata agli occupanti del rifugio.

Adeguamento delle prescrizioni d'applicazione

È ovvio che anche le ordinanze relative alla legge sulla protezione civile e alla legge sull'edilizia di protezione civile debbano venire adeguate alla revisione, già attuata, delle due leggi. Il progetto originale di porre in vigore contemporaneamente le leggi modificate e le ordinanze rivedute, ha dovuto essere abbandonato, per motivi d'ordine temporale e personale.

L'Ufficio federale della protezione civile ha licenziato, lo scorso anno, gli avamprogetti di revisione di tali due ordinanze. Gli stessi sono poi stati oggetto di una prima procedura di consultazione presso gli uffici federali interessati e presso i capi cantonali della protezione civile. I capitoli più importanti sono stati trattati anche in occasione dei rapporti a livello federale.

Una decisione sarà presa nel corso del prossimo anno, in modo che le ordinanze modificate potranno successivamente entrare in vigore.

Alcuni altri importanti punti sottoposti a revisione

Manca qui lo spazio per trattare in dettaglio, contenuto e tenore di ogni singolo articolo della legge sulla protezione civile e sull'edilizia di protezione civile che sono stati oggetto di revisione. Vorremmo tuttavia rilevare alcune delle più importanti modifiche.

(Continua)

Sicherheitsschuhe sollen

- sicher sein
- geprüft sein
- preisgünstig sein
- das Auge befriedigen

Bei uns stimmt das alles!
Verlangen Sie Preise und Muster!



Verlangen Sie
unsere Unterlagen!

Gummi Maag
führt mehr als der Name sagt

8600 Dübendorf 1, Tel. 01/821 31 31
3084 Bern-Wabern,
Tel. 031/54 41 11
9000 St. Gallen, Tel. 071/25 25 20
1002 Lausanne,
Tel. 021/22 41 64

Dalla collezione dei trasparenti dell'UFPC

Dalla storia della protezione civile

Storia



RAPPORTO		FRA CIVILI E MILITARI MORTI IN GUERRA	
ESERCITI		POPOLAZIONE CIVILE	
Guerra mondiale	20:	1	
1914 - 1918			
	10 000 000	500 000	
Guerra mondiale	1:	1	
1939 - 1945			
	26 000 000	24 000 000	
Guerra di Corea	1:	5	
1950 - 1953			
	100 000	500 000	
Guerra del Vietnam	1:	13	
1961 - 1970			
	150 000	2 000 000	
Guerra futura	1:	10-100	
<input checked="" type="checkbox"/> = 1 000 000 †		Guerra nucleare	

Nel corso della storia e fino all'inizio dell'era moderna, la popolazione civile è rimasta per lo più risparmiata dagli effetti diretti di conflitti armati. Oggi, invece, è proprio la popolazione civile che è direttamente colpita dalle operazioni belliche.